



SCHEMA DI DISCIPLINARE
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DELEGATE AGLI ENTI FINALIZZATE
AL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA FINANZIATE CON RISORSE RESESI
DISPONIBILI DALLA RIALLOCAZIONE DI FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA DI
COMPETENZA REGIONALE DERIVANTI DALLA REVOCA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI
RELATIVE AD INTERVENTI NON REALIZZATI

REGOLANTE I RAPPORTI TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da....., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata Regione,

E

.....
con sede in
C.F..... rappresentato per la firma del presente atto da.....
.....in qualità di

- VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991, n. 139/1992, n. 515/1996, n. 345/1997, n. 448/1998, n. 388/2000, n. 448/2001 e n. 296/2006;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
VISTE la L.R. 27 febbraio 1990, n. 17 e ss.mm.ii, la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii.;
VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 datata 21 luglio 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n..... del..... con cui è stato approvato il presente disciplinare;

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente disciplinare vengono fissate le norme alle quali l'Ente dovrà attenersi per la realizzazione delle opere affidate e per la rendicontazione del finanziamento regionale.



ART. 1 - OGGETTO

Al, d'ora in poi denominato "Ente", con sede in, compete la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, l'appalto, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione dei lavori di

..... dell'importo di € come indicato nella/e scheda/e progettuale/i n. allegata/e alla D.G.R. n. del .../.../.....

ART. 2 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I termini per la presentazione del progetto definitivo da parte dell'Ente alla Direzione Progetti Speciali per Venezia e per l'avvio dei lavori relativi agli interventi di cui alla DCR n. 88 del 21 luglio 2020, sono stabiliti in 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Il finanziamento verrà confermato con provvedimento regionale, previa richiesta dell'Ente corredata dalla seguente documentazione;

- 1 richiesta del finanziamento;
- 2 provvedimento di approvazione da parte dell'Ente, come previsto dalla normativa vigente. L'atto di approvazione dovrà contenere in particolare, quanto segue:
 - indicazione delle modalità di copertura della eventuale quota parte della spesa non coperta da contributo regionale;
 - quadro economico di spesa complessivo del progetto; qualora il contributo non copra l'intero importo del progetto, sarà cura dell'Ente evidenziare, nel quadro economico la quota parte finanziata con i fondi afferenti alla Legge Speciale per Venezia;
 - Codice Unico del Progetto di investimento pubblico, obbligatorio ai sensi della L. 16/11/2003, n. 3, art. 11 e della Deliberazione CTPE del 27/12/2002, n. 143.
- 3 pareri e/o approvazioni in merito all'opera, ove previsti, acquisiti ai sensi delle L.R. n. 33/1985, n. 15/1995, n. 27/2003, n. 4/2016, ecc...;
- 4 pareri e/o approvazioni in merito all'opera, ove previsti, acquisiti ai sensi della L. n. 171/1973, del D. Lgs. 42/2004, ecc...;
- 5 copia del progetto definitivo, con allegata copia su supporto informatico, approvato ai sensi del precedente punto 2, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da idoneo professionista abilitato (eventualmente sottoscritto con firma digitale);
- 6 la documentazione, ove previsto dalla normativa vigente, di cui alla Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza approvata con D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017. La documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza dovrà essere sottoscritta da tecnico di comprovate effettive competenze



21c48a80



in materia e dovrà risultare approvata dall'Amministrazione Pubblica competente per l'approvazione del progetto stesso.

- 7 dichiarazione del progettista dell'opera inerente la conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezzario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.

La Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia valuterà, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di concedere eventuali rinvii rispetto i termini sopra citati, qualora l'Ente presenti motivata richiesta di proroga dei termini.

Successivamente all'emanazione, da parte della Regione, del Decreto di conferma del contributo e di impegno di spesa, l'Ente provvederà all'appalto dei lavori secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di Contratti Pubblici.

All'Ente compete la nomina del responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero delle figure previste dalla vigente normativa sui Contratti pubblici.

Qualora si renda necessario procedere alla modifica del Soggetto Attuatore dell'intervento, nel caso la Regione autorizzi con proprio provvedimento tale modifica, il subentrante dovrà sottoscrivere il presente disciplinare.

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO REGIONALE

L'intervento è assistito da un finanziamento regionale in conto capitale di cui all'art. 1 del presente Disciplinare. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art. 51 della n. L.R. 27/2003 e ss.mm.ii., ossia:

- a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;
- b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;
- c) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;
- d) imprevisti fino ad un massimo del 10% dell'importo di cui alla lettera a);
- e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori. Le spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- f) I.V.A., nella misura prevista dalla legge.



21c48a80



ART. 4 - COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa allegato al progetto definitivo, approvato dal provvedimento dall'Ente.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente disciplinare relativo al finanziamento a disposizione del'Ente, si vanno di seguito ad elencare le voci di spesa, qualora esistenti, che dovranno essere indicate dal suddetto quadro economico.

a) Lavori a misura, a corpo ed in economia	€	_____
- Oneri per la sicurezza	€	_____
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per		
- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	_____
- Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari	€	_____
- Allacciamenti ai pubblici servizi	€	_____
- Imprevisti fino ad un massimo del 10% dei lavori a base d'appalto	€	_____
- Acquisizione aree o immobili, espropriazioni, servitù, danni nonché attività tecniche e notarili	€	_____
- Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	_____
- Spese per attività di consulenza e supporto	€	_____
- Spese per pubblicità	€	_____
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	_____
- Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	_____
- IVA	€	_____
- Eventuali altre imposte	€	_____
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	_____

L'Ente si obbliga a far fronte, con oneri a proprio carico, alla eventuale differenza intercorrente fra l'importo complessivo di cui al progetto presentato in sede di istanza di finanziamento e l'entità del contributo regionale concesso.

ART. 5 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo definitivo liquidato all'Ente è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta tanto per lavori e forniture quanto per spese di cui alla parte B del Quadro Economico. I pagamenti verranno effettuati all'Ente dalla Regione Veneto sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di spesa e/o stati avanzamento lavori, in copia conforme all'originale. L'erogazione del contributo regionale avverrà su richiesta dell'Ente secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. Conseguentemente verranno erogati acconti, fino al 90% del contributo concesso, sulla base di specifica richiesta dell'Ente stesso, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

La documentazione di spesa è trasmessa dall'Ente all'organo di collaudo, ove previsto, o al Genio Civile, sempre ove previsto, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa



21c48a80



regionale e nazionale in materia di contratti pubblici. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dall'Ente nella richiesta di erogazione del contributo.

L'erogazione del saldo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione del provvedimento esecutivo con il quale l'Ente ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta, come previsto dalla L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.

Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo ai sensi dell'art 3 del presente Disciplinare, tenuto conto di quanto già erogato.

Si precisa che, qualora l'Ente accerti un'economia di spesa in sede di contabilità finale rispetto al quadro economico di spesa approvato e la copertura finanziaria dell'intervento sia garantita da più fonti di finanziamento oltre a quelle stabilite dalla DCR n. 88/2020, tale economia verrà suddivisa, in sede di determinazione del contributo definitivo da parte della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, in quota proporzionale al peso delle singole fonti di cofinanziamento rispetto all'importo totale dell'opera.

Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia di impegno della spesa. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo l'obbligo a carico dell'Ente inadempiente di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta. In mancanza di una specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data della richiesta della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, pena la restituzione della quota non rendicontata.

Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento della spesa effettivamente sostenuta dall'Ente, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

ART. 6 - PROROGHE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI RENDICONTAZIONE

L'ente dovrà ultimare i lavori entro i termini di cui all'art. 5.

Su richiesta dell'Ente, avanzata in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 5, adeguatamente motivata, il Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, previo accertamento delle giustificazioni indicate dall'Ente, ed a sua insindacabile discrezione, con proprio Decreto, può accordare proroghe superiori al termine di rendicontazione decorrente dalla data del provvedimento regionale che ha impegnato la spesa relativa al contributo concesso.

Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero alla scadenza dei cinque anni come sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 27/03.

In ogni caso, l'Ente, dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente il finanziamento somministrato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, che consenta l'accertamento e la



21c48a80



documentazione della spesa sostenuta.

ART. 7- OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti vigenti in materia di gestione, appalto ed esecuzione di opere pubbliche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di osservare in special modo le norme del presente disciplinare.

Per quanto concerne la necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di una sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, l'Ente dovrà presentare alla Regione Veneto - Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere, utilizzando la scheda allegata (**allegato "sub A"**) al presente disciplinare.

Il nominativo del Direttore dei Lavori, dell'impresa, nonché gli importi e le condizioni di appalto, dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.

L'Ente dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della Ditta appaltatrice, almeno due tabelloni di dimensione 3.00 m x 2.00 m, contenenti le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, nonché uno spazio riservato a mettere in evidenza la partecipazione della Regione Veneto, in misura di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'**allegato "sub B"** alla presente convenzione, che ne forma parte integrante.

Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la scritta "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia". La scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

L'Ente dovrà altresì inviare prova fotografica della effettiva collocazione di detti tabelloni alla Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia entro 1 mese dall'inizio dei lavori.

ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le economie, conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d'asta o comunque da risparmi accertati nell'esecuzione dell'opera e/o nelle somme a disposizione dell'Ente, potranno essere utilizzate per l'esecuzione di eventuali ulteriori lavori afferenti l'intervento finanziato, previa apposita istanza al Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia che, a suo insindacabile giudizio, valuterà la concessione del nulla osta anche in ordine alla coerenza degli ulteriori interventi proposti con le finalità del progetto finanziato.

L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, in merito all'intervento finanziato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Per l'accertamento delle economie di spesa in sede di contabilità finale, in presenza di diverse fonti di finanziamento, vale quanto stabilito dall'art. 5 del presente Disciplinare.



21c48a80



ART. 9 - CODICE UNICO DI PROGETTO

Acquisita la comunicazione relativa all'intervenuto finanziamento, l'Ente provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002.

È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza del codice C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

ART. 10 - ALTA SORVEGLIANZA, MONITORAGGI E VERIFICHE SULL'INTERVENTO

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.

La Giunta Regionale, Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia, sulla base dell'art. 54, comma 10, lettera b) della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. concernente l'individuazione delle modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo regionale, si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche a campione in merito all'attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

Il responsabile del procedimento, nominato dall'Ente, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati riscontrati in sede di verifica, la Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento.

ART. 11 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori viene eseguito da un collaudatore o da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'art. 48 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. e con modalità e termini stabiliti dall'art. 49 della medesima L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.

I collaudatori procedono alla sola liquidazione delle spese relative alla realizzazione dell'opera, limitatamente alle voci che concorrono alla quantificazione dell'importo ammissibile a contributo.

Gli stessi collaudatori, oltre a definire i rapporti tra l'Ente e le imprese appaltatrici, devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dall'Ente, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

I collaudatori dovranno inoltre definire, in una specifica Relazione Acclarante, i rapporti economico – finanziari tra l'Ente e la Regione del Veneto, quale soggetto erogatore del finanziamento.

Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale ad € 500.000,00 il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, di cui all'art. 49 della Legge Regionale 27/2003.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del



21c48a80



finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.

ART. 12 - REVOCA ED INTERVENTI SURROGATORI

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, l'assegnazione del finanziamento, sostituendosi all'Ente, a propria discrezione, nei rapporti con l'impresa appaltatrice.

La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi all'Ente per gravi inadempienze di quest'ultimo, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.

Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio delle schede di aggiornamento di cui all'art. 7, nonché le difformità e/o i ritardi non giustificati di cui all'art. 11 del presente disciplinare.

Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico dell'Ente di tutte le spese di cui all'art. 4 del disciplinare fino a quel momento sostenute.

ART. 13 - CONTENZIOSI

L'Ente è l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.

La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici.

Nel contratto d'appalto e nel Capitolato speciale d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale ed Ente, sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo il loro compimento, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.

In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.

Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra l'Ente e le Imprese, o Ditte, o Società appaltatrici sono a carico dell'Ente stesso.

ART. 14 - ESPROPRI, SERVITÙ' E DIRITTI REALI

In relazione alla disciplina degli espropri, servitù e quant'altri diritti reali che l'Ente può incontrare nella realizzazione delle opere in oggetto, si rimanda alla normativa vigente in materia, in particolare all'art. 6 del D.P.R. 327/2001.

ART. 15 - ADOZIONE DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare è operante e vincolante per la Regione e per l'Ente una volta sottoscritto dalle parti.



21c48a80



ART. 16 REGISTRAZIONE

Trattandosi di finanziamento pubblico questo disciplinare rimane esente da registrazione ai sensi di quanto disposto dal DPR 26/04/1986 n. 131.

Il presente disciplinare, redatto su 8 facciate intere e sin qui della nona, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per l'Ente

Per la Regione del Veneto



ALLEGATO sub A

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA
SCHEMA INTERVENTI

DATA AGGIORNAMENTO:/...../.....

Titolo progetto.....

CUP.....

Importo del progetto.....Finanziamento regionale.....

Soggetto attuatore.....

Progettista.....

Approvazione Regione.....CTRA.....

Approvazione Ente.....

Impresa aggiudicataria.....

Data aggiudicazione/...../..... Data contratto/...../.....

Percentuale ribassoImporto di contratto.....

Consegna lavori:/...../..... Tempo utile: Data scadenza:/...../.....

Direttore dei lavori.....

Collaudatore.....

Numero sospensioni..... Totale giorni di sospensione.....

Numero proroghe..... Totale giorni di proroga.....

Numero perizie.....Decreto ultima approvazione.....

Nuovo importo lavoriNuovo importo complessivo.....

Nuova scadenza...../...../..... Data ultimazione lavori...../...../.....

Avanzamento lavori - importo contabilizzato.....

Somme in amministrazione sostenute.....

Data Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)...../...../.....

Approvazione atti di contabilità finale...../...../.....

Relazione descrittiva dell'avanzamento delle varie fasi dell'intervento.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ALLEGATO sub B

CARTELLO DI CANTIERE

**Descrizione cartello**

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte "REGIONE DEL VENETO" (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati).

FASCIA 2

La scritta "LAVORI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).



FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).

Centrale e sovrapposte l'una all'altra le scritte dell'Area e della Direzione Regionale: "Area Tutela e Sviluppo del Territorio" e sotto "Direzione Progetti Speciali per Venezia" con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

scritta "PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

(vedere nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	Colori RGB	Quadricromia
	Rosso: 0 Verde: 102 Blu: 0	Ciano: 82 Magenta: 21 Giallo: 100 Nero: 28

Nota n. 2

In adempimento alle disposizioni sull'immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 30/04/2018, come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto <https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369171>

